

LOTTO 3

POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA
PARCO VEICOLI RC AUTO e
ARD (Auto Rischi Diversi) / CVT (Corpi Veicoli Terrestri)

n.....

Stipulata tra:

Città Metropolitana di Palermo

E

[Nome Società]

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Art. 1 - Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Società, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Accessori aggiuntivi/optionals	Equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente
Accessori di serie	Equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino
Accessori fono/audiovisivi	Radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico
Annualità assicurativa (o periodo di assicurazione)	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Assicurato aggiunto	I soggetti autorizzati della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo ed i soggetti a cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Broker	MAG S.p.A.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, PEC o altro mezzo documentabile.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Franchigia assoluta	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società.
Garanzie	Le prestazioni oggetto dell'Assicurazione dovute dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Legge	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni nonché i regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Primo rischio assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Regolamento	I regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni
Risarcimento	La somma dovuta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società	L'impresa assicuratrice o le imprese in coassicurazione
Terzi interessati	Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell'assicurazione.
Valore commerciale	Il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato
Valore intero	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2 - Acquisizione dell'attestato di rischio dematerializzato

All'atto della stipula del contratto di Responsabilità Civile, la Società acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione sullo stato di rischio in Banca dati non risulti o risulti incompleta, per qualsiasi motivo, la Società, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., acquisisce dal Contraente stesso i dati mancanti che permettano di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto di quanto da lui dichiarato e procederà alle opportune verifiche presso la Società di provenienza. In assenza di documentazione probatoria la Società acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. Una volta assunto il contratto e verificato tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, la Società, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto, richiedendo al Contraente l'eventuale premio di integrazione. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l'azione di rivalsa nei confronti del Contraente.

Art. 3 – Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 4 - Durata del contratto

Il contratto ha durata di anni tre (3) con effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2025 e cesserà alla scadenza prevista senza obbligo di disdetta.

Tuttavia, previo accordo delle parti, il contratto può essere rinnovato di anno in anno.

A richiesta del contraente, la compagnia potrà concedere proroga alle medesime condizioni economico-normative per mesi 6 (sei). In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio di polizza in rapporto al periodo effettivo di assicurazione.

In caso di contratto poliennale, alle Parti è concessa la facoltà di rescindere lo stesso alla fine di ogni periodo assicurativo annuo con preavviso di 90 giorni da comunicare esclusivamente all'altra parte a mezzo lettera raccomandata.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e successive modificazioni il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

È data facoltà al contraente di richiedere una proroga tecnica per un periodo massimo di 180 giorni dalla scadenza contrattuale.

Art. 6 – Massimale(soggetto a variante)

Autobus: € 32.000.000,00

Tutte le categorie diverse da Autobus: € 12.000.000,00

Art. 7 - Dolo e colpa grave

L'Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave del Contraente e/o Assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente e/o Assicurato deve rispondere a norma di Legge.

Art. 8 - Oneri a carico del contraente

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Periodo di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- **Primo periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **Periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Si applicano le eventuali modifiche in tema di "Dematerializzazione dell'attestazione di Rischio" di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

Art. 10 - Polizza Libro matricola – Regolazione del premio

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il

premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di richiesta prevenuta dal Contraente.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.

La Società si impegna a fornire ogni 6 mesi, un mese prima della scadenza contrattuale e in sede di regolazione, in formato.xls alla Contraente il riepilogo aggiornato dei veicoli assicurati con almeno le seguenti indicazioni: targa, valore, data di inclusione, data di esclusione e/o termine dell'assicurazione, premio.

Art. 11 - Recesso per sinistro

Non si applica al presente contratto.

Art. 12 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 13 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con (PEC, mail) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 14 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 15 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 16 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 17 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 30/06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 18 - Coassicurazione e delega *(opzionale)*

Nel caso in cui la Società aggiudicataria all'atto della stipula del contratto dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione il Contraente accetta a condizione che la Società aggiudicataria deroghi all'art. 1911 del c.c. rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.

Art. 19 - Clausola Broker

La gestione della presente polizza, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, è affidata al Broker MAG S.p.A con sede legale in Roma, Via delle Tre Madonne 12 iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso; il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso;
- il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo e-mail o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- i premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello

dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

- Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione, e all'atto del pagamento dei medesimi è pari al 6% RCA e al 12% su rischi diversi da RCA, e sarà applicata al premio imponibile e per ogni rata di premio pagata, comprese modifiche, regolazioni e/o variazioni contrattuali. Tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente Contraente.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21 - Estensioni territoriali

L'assicurazione vale per il territorio dell'Europa Intera, nonché per i Paesi per i quali è prevista la "carta verde".

Art. 22 - Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 23 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 24 - Revisione del prezzo

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del premio di polizza, in aumento o in diminuzione, la Società potrà richiedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 9 del D.lgs. 36/2023, la revisione del prezzo, che opera nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire qualora superiori al 5 per cento dell'importo complessivo.

SEZIONE 3—RISCHI COPERTI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto. L'assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione (compresa la sosta) di veicoli in aree private incluse quelle aeroportuali a condizione che i veicoli non siano a contatto con gli aeromobili e in ogni caso sono escluse le zone occupate dagli aeromobili.

La Società inoltre assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'Assicurazione non è obbligatoria.

L'Assicurazione comprende pertanto:

- a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;
- b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
- c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate (limitatamente alle operazioni eseguite con mezzi o dispositivi meccanici il limite massimo annuo è di euro 1.000.000). Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
- d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale comprese valigie e bagagli che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento;

- f) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private;
- g) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma della Legge (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge o collaboratori anche occasionali, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest'ultimo;
- h) causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione qualunque sia il tipo di utilizzo del veicolo;
- i) la responsabilità ai sensi degli art. 1681, 2043 e 2054 c.c.;
- j) la responsabilità derivante da movimentazione dei veicoli all'interno dei depositi;
- k) la responsabilità della persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia è considerato terzo anche l'allievo conducente;

L'Assicurazione comprende anche la copertura Rimorchi, e la garanzia vale:

per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;

per la Responsabilità Civile da circolazione derivante all'assicurato nella Sua qualità di proprietario del rimorchio (o semirimorchio) che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempra tale responsabilità.

Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante, I) quando il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza II) quando la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

Quando il veicolo assicurato è un autoveicolo speciale per portatori di handicap, la garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, con l'ausilio dei mezzi meccanici.

Art. 2 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
- e) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- f) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

La Società nei casi in cui sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 2 bis) "Rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e del Conducente".

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

- a) del Contraente e del conducente del veicolo:
 - 1) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
 - 2) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - 3) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo;
- b) del Contraente:
 - 1) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - 2) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada.

La Società inoltre rinuncia in ogni caso al diritto di rivalsa nei confronti:

- delle società di leasing finanziario e/o di noleggio proprietarie dei veicoli.
- del conducente deve intendersi non valida qualora lo stesso sia stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile con dolo o colpa grave per quanto successo (DPR n.3 del 10 gennaio 57 artt.19, 22, 23 s.m.i.).

Art. 4 - Denuncia del sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società nel più breve tempo possibile dal suo verificarsi o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omissso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve indicare:

- Luogo e la Provincia di accadimento (Città, via, ecc.)
- Data dell'evento (compreso ora)
- Targa
- Targhe di eventuali altri veicoli coinvolti
- Cause
- Modalità che l'hanno determinato e le relative conseguenze
- Generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte
- Generalità, indirizzo, copia carta d'identità e codice fiscale di eventuali testimoni (se conosciuti / in possesso)
- Dichiarazione testimoniale firmata (se in possesso)
- Entità dei danni (se conosciuti)
- Indirizzo ove il mezzo coinvolto nel sinistro è visionabile da parte del perito.

La Società, a seguito della denuncia del sinistro, dovrà comunicare alla Contraente la presa in carico del sinistro stesso indicando il nr. di sinistro e la targa del veicolo.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.

- b) alla Società del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 5 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Per i Sinistri che rientrano nella procedura e nella disciplina del “Risarcimento Diretto” prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice inteso come danni al veicolo, così come per i sinistri rientranti nelle garanzie aggiuntive, l'Assicurato ha facoltà di far riparare il Veicolo in forma specifica presso le strutture convenzionate dell'impresa concordati tra le parti (mediante cessione del credito) anche in caso di indennizzo parziale.

Per effetto della cessione del credito da parte del Contraente (ovvero gli Uffici centrali e periferici) in favore del riparatore, l'Impresa procederà a liquidare, anche in caso di indennizzo parziale, alla Ditta riparatrice l'importo dovuto per la riparazione al lordo delle imposte: la relativa fattura sarà intestata all'Impresa, e la Ditta riparatrice verserà direttamente all'Erario le somme dovute a titolo di imposta. Pertanto, al Contraente non dovranno pervenire pagamenti a titolo di rimborso di imposta per la successiva applicazione dello “split-payment”.

Qualora l'Assicurato non optasse per la riparazione in forma specifica, il Contraente potrà cedere il credito anche in caso di indennizzo parziale, alla Ditta riparatrice per l'importo dovuto per la riparazione al netto delle imposte: la relativa fattura sarà intestata al Contraente che verserà direttamente all'Erario le somme dovute a titolo di imposta. Pertanto, al Contraente perverranno pagamenti a titolo di pagamento dell'imposta seguito applicazione dello “split-payment”.

All'elenco delle strutture convenzionate indicate dalla Società il Contraente potrà, in casi specifici, aggiungere particolari Ditte per tenere conto dell'eventuale specialità della riparazione dei mezzi.

Art. 6 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 7 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo sarà portato a termine entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa alla Compagnia di Assicurazione.

Art. 9 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Art. 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società, tuttavia, riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da

parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 10 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rendere disponibile al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve rendere disponibile alla Società l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 11 - Sostituzione del certificato

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato è dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 12 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 13 - Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 14 - Beni di terzi – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

SEZIONE 4– GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

A. Fermo veicolo

L'indennizzo giornaliero di € 50,00 per la durata massima di giorni 30, per la indisponibilità del veicolo a seguito di furto o rapina, incendio od incidente della circolazione con responsabilità del conducente del veicolo, fino al giorno in cui ne venga riacquistata la disponibilità da parte dell'Assicurato e per il tempo strettamente necessario alle eventuali riparazioni.

Sequestro penale del veicolo

L'indennizzo giornaliero di € 50,00 per la durata massima di 30 giorni, in caso di forzata sosta del veicolo a seguito di sequestro penale conseguente ad un sinistro dal quale siano derivate la morte o lesioni personali ed il pagamento delle spese relative alla procedura di dissequestro, purché instaurata e seguita da legali di fiducia della Società.

L'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana.

B. Recupero - Traino – Custodia (soggetta a variante)

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità a seguito di sinistro Furto, Rapina o Incendio.

- **(Opzione base)** L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro.
- **(Opzione migliorativa)** L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per ogni sinistro.

C. Cristalli (soggetta a variante)

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali.

- **(Opzione base)** La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

- **(Opzione migliorativa)** La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

D. Appropriazione indebita

La Società indennizza il Contraente/Assicurato delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita del mezzo descritto in polizza commessa dai suoi dipendenti a condizione che: - tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione; - la Compagnia sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato; - l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Compagnia, a transazioni con il dipendente infedele; - il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale. Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del mezzo sottratto, con esclusione dei lucri mancati. Si precisa che, unitamente alla denuncia, dovrà essere inoltrata alla Compagnia copia della querela presentata ai sensi dell'art. 646 del Codice Penale.

E. Trasporto in ambulanza

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto in ospedale con autoambulanza degli occupanti il veicolo assicurato, a seguito di incidente da circolazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 700,00 per ogni sinistro.

F. Perdita delle chiavi

La società rimborsa previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 800,00 per ogni sinistro.

G. Spese Di Immatricolazione – Spese Di Assicurazione RCA –Tassa Di Proprietà

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro. L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'intestatario al PRA per la reimmatricolazione a seguito di:

- distruzione, furto o smarrimento targa;
- perdita dei documenti di circolazione in conseguenza di furto parziale o incendio parziale;
- ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina con telaio contraffatto, in questo caso il rimborso comprenderà anche le spese per la ripunzonatura.
- L'importo pari ad 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

L'assicurazione è prestata con il limite di 1.000,00 per ogni sinistro.

H. Danno indiretto

La Società in caso di incidente e/o incendio che abbiano causato un danno totale e in caso di furto/ rapina totale (anche in caso di ritrovamento) risarcisce i danni indiretti derivanti dall'impossibilità di utilizzare il veicolo, compreso il fermo tecnico. La garanzia prevede il pagamento di € 30,00 per ciascun giorno di mancato utilizzo per un massimo di 30 giorni per ogni veicolo assicurato.

I. Spese di Parcheggio

La Società dietro presentazione della relativa documentazione rimborsa, con il limite di € 500,00 per sinistro, le spese sostenute per parcheggio e/o custodia, a seguito di furto totale o rapina, disposti dalle Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

J. Danni alla tappezzeria in caso di soccorso a vittime della strada **(soggetta a variante)**

La Società assicura il rimborso, delle spese sostenute dall'Assicurato per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al Pronto Soccorso, anche nel caso che si tratti di animali.

- **(Opzione base)** La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a 500,00 per sinistro.
- **(Opzione migliorativa)** La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a 1.000,00 per sinistro.

K. Bagaglio **(soggetta a variante)**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici o danno da circolazione stradale. La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato e dei suoi dipendenti per i quali sia stato autorizzato il trasporto. Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.

- **(Opzione base)** La Società risarcirà tali spese sino a € 500,00 per sinistro.
- **(Opzione migliorativa)** La Società risarcirà tali spese sino a € 1.000,00 per sinistro.

L. Tutela legale

La Società con proprio legale assiste la Contraente gratuitamente nella gestione dei sinistri attivi e nell'assistenza tecnica. Inoltre, rimborsa le eventuali spese legali sostenute dalla contraente nel limite dell'importo annuo di € 5.000,00. Per quanto attiene le denunce di sinistro, anche se solo in via cautelativa, la Società è tenuta di volta in volta a comunicare alla Società l'esito finale della relativa pratica, sia ai fini della variazione della classe di merito per le autovetture e del pejus per gli altri autoveicoli, che del diritto della Società al risarcimento anche parziale del danno, nel caso in cui il sinistro si sia concluso con l'ammissione di un concorso di colpa.

M. ASSISTENZA

La Società garantisce in caso di incendio, furto / rapina con ritrovamento, incidente da circolazione, guasto meccanico/elettronico o batteria scarica:

- il soccorso stradale secondo i normali canoni senza limite km rispetto alla sede dell'Assicurato e per un valore complessivo non superiore a € 500,000 per sinistro;
- l'auto in sostituzione per un massimo di 8 giorni qualora il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificata.

N. Danni a cose di terzi trasportati

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso alle cose trasportate di proprietà di terzi o da loro detenute ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio ed agli indumenti indossati.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

O. Responsabilità Civile dei trasportati

La Società assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con la Società per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

P. Ricorso Terzi da Incendio **(soggetta a variante)**

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di:

- **(opzione base)** € 1.000.000,00 compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.
- **(opzione migliorativa)** € 1.500.000,00 compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Q. Rimorchi – Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

R. Autoveicoli speciali per persone con disabilità

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

S. Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

SEZIONE 5– ARD (Auto Rischi Diversi)/ CVT (Corpi Veicoli Terrestri)

Art. 1 - Danno Totale

In caso di "danno totale", qualora la garanzia sia prestata per un veicolo di valore assicurato non inferiore al "valore a nuovo" (intendendosi per valore a nuovo quello di listino e/o quello previsto nella relativa fattura d'acquisto) al momento della prima immatricolazione, non sarà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro un anno dalla data di prima immatricolazione.

Si considera "perdita totale" del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno è pari o superiore all'80% del "valore commerciale" del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del "valore a nuovo" nel primo anno, oppure, il 100% del "valore commerciale" nei periodi successivi.

Qualora sia riconosciuta la "perdita totale" del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

Art. 2 - Danno Parziale

In caso di "danno parziale" non sarà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio entro cinque anni dalla data di prima immatricolazione; dopo l'applicazione del degrado non potrà essere superiore al 30%.

Per i sinistri che comporteranno indennizzi pari od inferiori a € 2.500,00 l'Assicurato potrà procedere alle necessarie riparazioni senza la preventiva perizia, in tal caso il sinistro sarà liquidato previa presentazione di fattura o preventivo e relativa documentazione.

Art. 3 - Valore e Determinazione del valore commerciale

Per valore a nuovo si intende:

“Valore di listino”: il prezzo del veicolo emanato dalla casa costruttrice alla data d’immatricolazione comprensivo di messa in strada, e d’accessori anche fabbricati e montati da case differenti.

“Valore di fattura” l’effettivo costo dei veicoli, comprensivo d’accessori messi in strada così come risultanti dai documenti contabili e con l’aggiunta del controvalore di beni dati in permuta, sempre se comprovato.

Sono inoltre sempre compresi gli apparecchi fono audio visivi, anche se non espressamente dichiarati e indipendentemente da quanto indicato in eventuali applicazioni o registri, e gli accessori, optional, impianti, dispositivi ed attrezzature inerenti all’uso cui il veicolo è destinato, stabilmente fissati.

Per “Valore commerciale” si intende il valore indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" (o rivista similare se veicolo

non presente) pubblicata nel mese in cui si è verificato il sinistro.

Art. 4 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell’art. 1907 del Codice Civile si conviene che in caso di sinistro non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata è insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse essere superato, tale regola rimarrà operativa per l’eccedenza rispetto alla sopra indicata percentuale, fermo restando che, in ogni caso, il risarcimento non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

Art. 5 - Documenti complementari in caso di furto o rapina

In caso di furto e rapina l’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità di Polizia ed inviare copia alla Società; in caso di presunta “perdita totale” deve inoltre presentare alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo ed estratto cronologico rilasciati dal PRA.

La Società rinuncia a richiedere all’Assicurato copia del provvedimento d’archiviazione del procedimento giudiziario.

Art. 6 - Pagamento dell’indennizzo

Il pagamento dell’indennizzo sarà portato a termine entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della documentazione completa alla Società.

Art. 7 - Clausola Arbitrale

Mancando l’accordo sulla liquidazione dei danni, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi delle Condizioni d’Assicurazione relative alla garanzia di Responsabilità Civile.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all’Assicurato.

Art. 8 - Modalità di Denuncia del Sinistri (soggetta a variante)

- **(opzione base)** I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 giorni dalla data d’accadimento, o da quando ne sia venuta a conoscenza l’Ufficio competente del Contraente
- **(opzione migliorativa)** I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 30 giorni dalla data d’accadimento, o da quando ne sia venuta a conoscenza l’Ufficio competente del Contraente

La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

In caso di furto e rapina l’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità di Polizia ed inviare copia alla Società; in caso di presunta perdita totale deve inoltre presentare alla Società dichiarazione di perdita di

possesto del veicolo ed estratto cronologico rilasciati dal P.R.A. La Società rinuncia a richiedere all'Assicurato copia del provvedimento di archiviazione del procedimento giudiziario.

Art. 9 - Modalità di liquidazione del danno

Per Autovetture

- a) In caso di **danno totale**, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione. Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo oppure Quattroruote" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

In caso di sinistro indennizzabile si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo stesso

- b) In caso di **danno parziale** non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Per altri veicoli:

- 1) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

- 2) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art. Modalità di denuncia dei sinistri nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile. L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

❖ SEZIONE V.I – INCENDIO

Art. 1 –Rischi coperti

La Società copre i danni cagionati al veicolo da:

- incendio;
- surriscaldamento e/o calore eccessivo
- fulmine
- esplosione e scoppio anche esterni al mezzo, con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi;

La copertura è estesa ai danni da incendio avvenuti in occasioni di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

❖ SEZIONE V.II – FURTO

Art. 1 – Rischi coperti

- a) La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
- b) Circolazione abusiva: la copertura di rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione successiva all'evento.
- c) Danni da scasso: la Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni riportati alle parti interne dell'autovettura.

I danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia fissa di € 150,00

❖ SEZIONE V.III – EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI

Art. 1 - EVENTI SOCIOPOLITICI

Il risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità di Polizia inoltrando alla Società copia vistata dell'Autorità stessa.

Art. 2 - EVENTI NATURALI

Il risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato, avvenuti in occasione di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, terremoto, eruzioni vulcaniche, rottura ponti, sprofondamento strade, allagamenti, maremoti, crollo edifici e manufatti in genere, trombe, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine.

SEZIONE 6– INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Infortuni del conducente:

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che il guidatore, Dipendente o altro soggetto autorizzato dal Contraente, subisca in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. L'assicurazione si intende operante dal momento in cui il guidatore sale a bordo, al momento in cui ne è disceso. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che il guidatore subisca mentre attende in caso di fermata del veicolo alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia intendendosi per tali anche le eventuali operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di marcia (es. sostituzione pneumatico).

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle Persone da assicurare ed alla preventiva identificazione dei veicoli utilizzati dagli stessi. Per l'identificazione di tali elementi e per il

computo del premio faranno fede i registri e/o gli atti amministrativi e/o altri documenti equipollenti tenuti dal Contraente.

Resta, comunque, inteso che tutte le variazioni intervenute all'elenco dei veicoli assicurati alla Sezione I, deve

intendersi intervenuta anche nella presente Sezione V, come anche tutte le condizioni generali.

Art. 2 –Somme assicurate(soggetta a variante)

- A. € 150.000,00 per il caso morte;
- B. € 150.000,00 per il caso di invalidità permanente, senza alcuna franchigia e/o scoperto;
- C. rimborso delle spese sostenute in conseguenza dell'infortunio senza alcuna franchigia e/o scoperto:
 - € 2.500,00 (opzione base)
 - € 3.000,00 (opzione migliorativa 1)
 - € 5.000,00 (opzione migliorativa 2)

Relativamente al rimborso delle spese conseguenti all'infortunio, attengono:

- Le spese di trasporto in ambulanza dal luogo dell'infortunio al più vicino pronto soccorso o istituto di cura;
- Le spese per interventi chirurgici (onorari medici, diritti di sala operatoria, materiali di intervento, apparecchi terapeutici e di protesi applicati durante l'intervento), per accertamenti diagnostici, medico legali e rette di degenza;
- Le spese per visite mediche e specialistiche, per cure mediche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, effettuati nei 60 gg. successivi all'intervento e da questo rese necessarie.

Invalidità permanente secondo tabella I.N.A.I.L.

Per la invalidità permanente, la determinazione della percentuale sarà stabilita in base alle tabelle I.N.A.I.L. *Estensioni di garanzia:*

sono compresi nell'assicurazione i seguenti rischi:

- a) Infortuni subiti in conseguenza di malore o stato di incoscienza sempreché non determinati da abuso di alcolici e psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- b) Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- c) Gli infortuni derivanti da tumulti popolari o sommosse a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- d) Le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione accidentale di gas o vapori;
- e) L'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
- f) Gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe

Rinuncia alla rivalsa

La Società Assicuratrice a deroga di quanto disposto dell'articolo 1916 Codice Civile, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili degli eventuali sinistri.

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- dalla guida di qualsiasi veicolo a motore, se l'assicurato è privo della abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'assicurato possieda, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- dalla partecipazione a gare motoristiche in genere (e relative prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara) non di regolarità non indette dalla C.S.A.I. o dall'A.C.I., rally, nonché dalla partecipazione ad imprese anche sportive di carattere eccezionale od azioni temerarie. A titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate e traversate oltre le sei miglia;
- causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- da infarti;

- le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione da infortunio, indennizzabile a termini di polizza;
- da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- infortuni sofferti dall'assicurato per effetto della sua ubriachezza o quelli sofferti in conseguenza delle

ARTICOLO	GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO	FRANCHIGIE/SCOPERTI PER SINISTRO
----------	----------	--------------------------------------	-------------------------------------

proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;

- da ernie di qualsiasi tipo e quindi anche quelle discali, da qualsiasi causa determinate, le lesioni muscolari determinati da sforzi in genere, nonché le manifestazioni morbose causate da effetti emotivi.

SEZIONE 7– MASSIMALI, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

ART. 1- Massimale, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

SEZ. 2Art. 6	Massimale RCA (diversi da Autobus)	Opzione base € 12.000.000,00 per veicolo	nessuna
		Opzione migliorativa € 15.000.000,00 per veicolo	
SEZ. 4 lett. P)	Ricorso Terzi da incendio	Opzione base € 1.000.000,00	nessuna
		Opzione Migliorativa € 1.500.000,00	
SEZ. 4 lett. C)	Cristalli	Opzione base € 1.000,00	nessuna
		Opzione Migliorativa € 2.000,00	
SEZ. 4 lett. J)	Danni alla tappezzeria	Opzione base € 500,00	nessuna
		Opzione Migliorativa € 1.000,00	
SEZ. 4 lett. K)	Bagaglio	Opzione base € 500,00	nessuna
		Opzione Migliorativa € 1.000,00	
SEZ. 4 lett. G)	Spese di Immatricolazione	€ 1.000,00	nessuna
SEZ. 4 lett. B)	Recupero Traino e custodia	Opzione base € 500,00	nessuna
		Opzione migliorativa € 1.500,00	
SEZ. 4 lett. E)	Trasporto in Ambulanza	€ 700,00	nessuna
SEZ. 4 lett. F)	Perdita delle chiavi	€ 800,00	nessuna
SEZ. 4 lett. L)	Tutela Legale	€ 5.000,00	nessuna
SEZ. 4 lett. M)	Assistenza	€ 500,00	nessuna
Art. 3.1	Eventi Socio-Politici	==	nessuna
Art. 3.1	Eventi Naturali e diversi	==	nessuna

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, saranno applicati i relativi limiti di indennizzo e i relativi scoperti e franchigie.

Art. 2 –Calcolo del premio

Libro Matricola RCA + CVT / ARD				
TIPO VEICOLO	NUMERO	Valore Complessivo	PREMIO NETTO	PREMIO LORDO

	VEICOLI		TOTALE	TOTALE
Autovetture	41	€27.600,00	<i>non compilare</i>	<i>non compilare</i>
Autocarri	39	€ 0,00	<i>non compilare</i>	<i>non compilare</i>
Ciclomotori/motocicli	2	€ 0,00	<i>non compilare</i>	<i>non compilare</i>
Macchina operatrice	16	€ 140.000,00	<i>non compilare</i>	<i>non compilare</i>
Rimorchio autocarro	4	€ 0,00	<i>non compilare</i>	<i>non compilare</i>
Totale	102	€ 167.600,00	<i>non compilare</i>	<i>non compilare</i>

Art. 3 - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Ai sensi del D. Lgs. 82/2005, il presente modello dovrà essere sottoscritto digitalmente. In caso di RTI non ancora costituiti o raggruppamento in coassicurazione, il modello deve essere firmato digitalmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento.